



REGOLAMENTO TASSA R.S.U.

(D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modifiche e integrazioni)
(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 28.12.2005)
(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.2.2007)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI.....	3
art. 1 - Istituzione della tassa annuale.....	3
art. 2 - Oggetto e campo d'applicazione del Regolamento	3
art. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	3
art. 4 - Presupposti, soggetti passivi ed oggetti responsabili della tassa.....	3
CAPO II - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA	4
art. 5 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree	4
art. 6 - Costo del servizio, gettito complessivo della tassa annuale e commisurazione della stessa.....	5
art. 7 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione.....	6
art. 8 - Modalità d'applicazione della tassa.....	8
art. 9 - Classificazione delle categorie e sottocategorie d'utenza.....	8
art. 10 - Agevolazioni e riduzioni tariffarie	12
art. 11 - Riduzione di superfici	12
art. 12 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso	12
art. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento	13
CAPO III - DENUNCE, ACCERTAMENTI E CONTENZIOSO.....	14
art. 14 - Denunce d'occupazione o detenzione, di variazione o di cessazione.....	14
art. 15 - Accertamento, riscossione e contenzioso.....	14
art. 16 - Mezzi di controllo	14
art. 17 - Sanzioni.....	15
CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE	15
art. 18 - Disposizioni finali e transitorie	15

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

Istituzione della tassa annuale

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, svolti in regime di privata nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani interni", disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2

Oggetto e campo d'applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo, ed in particolare:

- a) La definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità d'applicazione del tributo;
- b) La classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) L'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore, con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed all'individuazione delle fattispecie agevolate.

ART. 3

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 al D.P.R 10 settembre 1982 n. 915, ed in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc..).

ART. 4

Presupposti, soggetti passivi ed oggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa, è effettuato dalla legge cui si fa rinvio.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano e detengono locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. Per alloggi affittati in modo saltuario od occasionale (la durata della locazione si intende non superiore all'anno solare) è dovuta dal proprietario.
4. Per gli alloggi affittati in modo continuativo:
 - se gli inquilini sono non residenti, la tassa/tariffa sarà calcolata secondo quanto previsto dal presente regolamento per cittadini non residenti e sarà addebitata al proprietario dell'immobile, che provvederà alla rivalsa nei confronti dell'inquilino.
 - se gli inquilini sono residenti, la tassa/tariffa addebitata all'occupante dell'immobile, che provvederà al pagamento della tassa in modo corrispondente alla propria categoria di utenza domestica (residente) ed alla consistenza effettiva del nucleo familiare.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, s'applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
6. Il Comune è soggetto passivo del tributo per i locali, le aree e le strutture adibite ad uffici e servizi comunali.

CAPO II - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

ART. 5

Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono soggetti alla tassa i locali a qualsiasi uso adibiti e le aree scoperte operative, ad esclusione delle aree accessorie e pertinenziali di locali tassabili per le quali è previsto l'esonero totale.
2. Non sono aree assoggettate alla tassa, a norma dell'art. 62 c. 2 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

A titolo esemplificativo:

- a) Centrali termiche e locali riservati ed impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazioni, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana);
- b) Ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a ml 1,50;
- c) Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti ai sensi dell'art. 62 D. lvo 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- d) Balconi e terrazze scoperte;
- e) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti; impianti ubicati in aree scoperte;
- f) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o d'utenze (gas, acqua, luce);
- g) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

- h) Cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse svolgono;
 - i) Porticati, chiostri, passaggi coperti;
 - j) Edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narzeci e simili);
 - k) I locali e le aree per i quali l'esclusione operi per previsione di legge;
3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma s'utilizzano criteri d'analogia.
 4. Fermo restando quanto disposto dal presente Regolamento, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 5. Restano invece soggetti a tassazione le superfici adibite ad uffici, abitazione, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi ed ogni altra area in cui si producano rifiuti urbani o assimilati.
 6. Per quanto attiene la produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani e il relativo smaltimento, il produttore ha la possibilità di optare per la loro rimozione a propria cura e spese, con contestuale riduzione dal pagamento della TARSU stabilita nella percentuale dell'80% della superficie a ruolo e inerente i magazzini e i depositi (fermo restando la tassazione al 100% dell'intera superficie degli altri locali tassabili). Nel caso in cui il produttore abbia optato per lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, dovrà produrre all'ufficio tributi, denuncia di variazione con allegata copia del contratto comprovante la rimozione a proprie spese, che avrà decorrenza dal semestre successivo alla data di presentazione della denuncia.

ART. 6

Costo del servizio, gettito complessivo della tassa annuale e commisurazione della stessa

1. La tassa è determinata sulla base dei costi complessivi di gestione del servizio così come indicato nel Piano Finanziario. Il costo d'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, così come previsti dall'Art.1 del D.P.R. 158/99.
2. La tassa è calcolata con i criteri tariffari previsti dal Metodo Normalizzato (D.P.R. 158/99) ed è articolata in quota fissa e variabile; per le utenze domestiche l'importo è determinato secondo le modalità previste dall'Art. 5 del suddetto decreto, mentre per le utenze non domestiche, gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'Art. 6 del suddetto Decreto.
3. Le tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea sono determinate annualmente dal Comune, applicando gli indici previsti dal Metodo Normalizzato, secondo un rapporto di copertura stabilito nella misura minima del 66,34% (effettiva percentuale di copertura per l'anno 1999) e fino al raggiungimento del 100%.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. Se tale superficie non è esattamente individuabile, vale quanto riportato all'art.5, comma 2.

ART. 7

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa è applicata in base alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati ai rifiuti urbani, ed in base alla tipologia di utenza che occupa i suddetti locali (domestica/non domestica).
2. Il nuovo modello di calcolo della tassa asporto rifiuto solidi urbani TARSU, di transizione fra tassa e tariffa, è sviluppato nel rispetto della tradizionale formula prevista dal D.P.R. 158/99, mediante l'applicazione di coefficienti di produttività quantitativi e qualitativi. Il modello è di carattere generale e viene applicato a due gruppi fondamentali di categorie contributive:
 - Categorie abitazioni (utenze domestiche)
 - Le altre categorie diverse dalle abitazioni e le categorie relative alle attività economiche (utenze non domestiche)

Mentre la categoria principale “abitazioni di residenti” è stata articolata in sottocategorie omogenee di produzione rifiuti (nuclei familiari), tutte le altre categorie diverse da quella delle abitazioni sono rimaste categorie principali.

3. L'appartenenza del generico contribuente domestico alla generica sottocategoria abitativa è definita annualmente al momento dell'elaborazione di ruolo:
 - a) Per i contribuenti residenti vale il numero di persone componenti il nucleo familiare quale risulta dalla scheda (o dalla pluralità di schede) di famiglia relativa ad una singola unità immobiliare abitativa; nel caso d'irregolarità riscontrate negli adempimenti anagrafici, l'attuazione della sottocategoria avverrà in base al numero delle persone effettivamente coabitanti, salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
 - b) Per i contribuenti della categoria abitativa non residenti e per le seconde case, la consistenza del nucleo familiare è definita in base ad una tabella di conversione della superficie occupata corrispondente alla consistenza del nucleo familiare (vedi Art. 10 comma 8 del presente regolamento);
 - c) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione momentaneamente non occupate ma arredate con mobili e suppellettili e dotate di allacciamento alle utenze (acquedotto, energia elettrica, ecc.), sono da considerarsi appartenenti alla categoria abitativa “Seconda Casa” come definita alla lettera b) del presente articolo.
4. Per i locali, la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree esterne non costituenti pertinenza di locali è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi esistono. Nel calcolare il totale delle frazioni di metro quadrato, per valori inferiori od uguali a $0,5 \text{ m}^2$ l'arrotondamento avviene per difetto, mentre per valori superiori a $0,5 \text{ m}^2$ l'arrotondamento avviene per eccesso.
5. La tariffa unitaria per le diverse categorie d'utenza è determinata sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato (D.P.R. 158/99). Il modello di calcolo adottato fa riferimento alle “quantità e qualità” medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, introducendo quindi un sistema di calcolo misto (quantità medie annue prodotte - superficie) che, nella determinazione della tassa (modello di transizione, tassa con criteri tariffari), consentirà di attribuire alla produzione media annuale di rifiuti un maggior “peso” rispetto alla superficie occupata dai nuclei familiari contribuenti.

Per meglio approssimare il criterio di produzione media, e con l'obiettivo di una determinazione comparativa delle tariffe, la categoria “abitazioni” è stata articolata in 4 macro-categorie (Residenti, Non residenti, Seconde Case ed Abitazioni di persone giuridiche): per i residenti sono previste 6 sottocategorie con produttività omogenea definita in base alla consistenza del nucleo familiare, per

le altre categorie domestiche è prevista l'unica sottocategoria corrispondente alla consistenza media comunale del nucleo familiare.

Tali sottocategorie univoche e facilmente identificabili (nuclei familiari), consentono una più equa redistribuzione delle tariffe. Le tariffe per la categoria "residenti", introdotte con il modello di calcolo di transizione adottato, sono inversamente proporzionali all'indice d'affollamento della superficie abitativa a ruolo: a parità di nucleo familiare (sottocategoria) maggiore è l'affollamento della superficie occupata (piccola superficie a ruolo), maggiore è il coefficiente di produttività specifica correttivo della tariffa base e quindi maggiore è la tariffa; per contro, a parità di nucleo familiare (sottocategoria), minore è l'affollamento della superficie occupata (grande superficie a ruolo), minore è il coefficiente di produttività specifica correttivo della tariffa base e quindi minore è la tariffa.

Per ogni sottocategoria abitativa (nucleo familiare da 1 a 6 o più componenti) si può individuare quindi la relativa tariffa, suddivisa in quota fissa (€/mq) ed in quota variabile (€). Tale tariffa di riferimento di base per ogni sottocategoria deve essere definita annualmente e riportata nella tabella riassuntiva allegata alla delibera di approvazione delle tariffe come parte integrante della stessa.

DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO

L'algorithmo di calcolo è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge (Metodo Normalizzato), si differenzia fra la categoria principale delle abitazioni ed il gruppo di categorie principali diverse dalle abitazioni (attività economiche). Il modello fa riferimento, per la categoria abitazioni, ad una quota fissa e ad una tariffa base, mentre per le altre categorie ad una tariffa base, calcolata sulla base dei costi preventivi, della percentuale di copertura e della superficie a ruolo.

La tassa- tariffa per la generica categoria/sottocategoria domestica è così calcolata:

Tariffa Fissa Domestico (n. componenti, Superficie) = $Q_{uf} * S * K_a(n.)$

$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum_a S_{tot}(n.) * K_a(n.)$

Tariffa variabile Domestico (n. componenti) = $Q_{uv} * K_b(n.) * C_u$

$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n.) * K_b(n.)$

C_{tuf} = Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

$S_{tot}(n.)$ = Superficie delle utenze domestiche con n. componenti del nucleo familiare

$K_a(n.)$ = Coefficiente di adattamento definito dalla tabella 1b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99

Q_{tot} = Quantità totale dei rifiuti

$N(n.)$ = Numero totale delle utenze domestiche con n. componenti del nucleo familiare

$K_b(n.)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica (valori riportati in tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99)

C_u = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

La tariffa (TARSU) per la generica categoria/sottocategoria non domestica è così calcolata:

Tariffa Fissa Non Domestico (Attività Produttiva, Superficie) = $Q_{apf} * S_{ap}(ap) * K_c(ap)$

$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) * K_c(ap)$

$$\text{Tariffa variabile Non Domestico (Attività Produttiva, Superficie)} = Cu * S_{ap} * Kd (ap)$$

- S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- Q_{apf} = Quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle medesime, corretta secondo il coefficiente di correzione K_c
- C_{tapf} = Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
- $S_{tot}(ap)$ = Superficie delle utenze non domestiche dove si svolge l'attività produttiva
- $K_c (ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione connesso alla tipologia di attività ap definito dalla tabella 3b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99
- C_u = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
- $K_d(ap)$ = Coefficiente potenziale di produttività per utenza non domestica espressa in kg/mq, che tiene conto della quantità di rifiuto connessa con la specifica tipologia di attività. (valori riportati in tabella 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99)

ART. 8 - Modalità d'applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. 915/1982). Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. La tassa è dovuta nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero quando di fatto detto servizio è attuato.
3. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso d'interruzione temporanea del servizio dovuta a motivi sindacali e ad imprevedibili impedimenti organizzativi.
4. Qualora si verifichi una situazione d'emergenza per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno od un pericolo di danno alle persone od all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto allo sgravio od alla restituzione d'una quota della tassa corrispondente al periodo d'interruzione.

ART. 9 - Classificazione delle categorie e sottocategorie d'utenza

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, le aree secondo l'uso cui sono destinate sono suddivise principalmente in due gruppi omogenei di categorie d'utenza:
 - a) Utenze domestiche
 - b) Le altre categorie diverse dalle abitazioni e le categorie relative alle attività economiche (utenze non domestiche)

La categoria abitazioni è articolata a sua volta in sottocategorie abitative con omogenea potenzialità di produzione rifiuti (nuclei familiari). Di seguito sono riportate le categorie e le sottocategorie.

GRUPPO A): CATEGORIA PRINCIPALE UTENZE DOMESTICHE

Determinazione dei coefficienti per il calcolo delle parti fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche (locali ad uso abitazione e loro pertinenze.

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati con riferimento alla superficie occupata o condotta ed al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza (ove è possibile risalire a tale dato), ponendo, pertanto, in relazione la potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, con il numero di componenti il nucleo familiare (o conviventi) che afferiscono a tale utenza.
2. Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, il coefficiente da attribuire è determinato sulla base di quanto previsto nella tabella **1b** dell'allegato **1** al DPR 158/99 e, qualora disponibili, considerando coefficienti di adattamento più specifici della realtà locale, calcolati grazie ai dati puntuali di produzione rilevati o acquisiti dal Comune o da altri Enti.
3. Per quanto concerne la quota variabile, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.
4. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
5. L'articolazione della fascia di utenza domestica in categorie principali è la seguente:
 - **Abitazione di residenti (1^e case)**
 - **Abitazione a disposizione di residenti (2^e case)**
 - **Abitazione e locali di non residenti (o in affitto a non residenti)**
 - **Abitazioni di persone giuridiche**
6. La categoria di utenza domestica "residenti" è articolata nelle seguenti sottocategorie abitative ai sensi dell'allegato 1 del DPR 158/99:

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
Sottocategoria 1	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 1 occupante
Sottocategoria 2	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 2 occupanti
Sottocategoria 3	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 3 occupanti
Sottocategoria 4	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 4 occupanti
Sottocategoria 5	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 5 occupanti
Sottocategoria 6	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 6 o più occupanti

7. In particolare, per la prima abitazione di residenti, la sottocategoria abitativa è quella che si può rilevare dalla consistenza del nucleo familiare dell'Anagrafe comunale al momento dell'elaborazione del ruolo.
8. Per le altre categorie abitative principali riferite ad alloggi diversi dalle prime case di proprietà di residenti o in affitto a residenti, è adottata la stessa articolazione sopra riportata, mentre per il numero di componenti il nucleo familiare si fa riferimento alla tabella di equivalenza sotto

riportata (stimata a livello comunale sulla base dell'occupazione media delle superfici per consistenza di nucleo familiare):

Superficie dei locali occupati o condotti (mq.)	Persone equivalenti (n°)
0-95	1
96-115	2
116-125	3
126-135	4
136-145	5
146-10.000	6 o più

- 9 Per le abitazioni tenute a disposizione (non concesse in locazione o in comodato) il contribuente è tenuto a comunicare ogni anno di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato. Per il numero di componenti relativi al nucleo familiare di questa tipologia di abitazioni e dei locali di proprietà di non residenti ad uso stagionale o ad altro uso limitato discontinuo, si fa riferimento alla tabella di equivalenza sotto riportata.

Superficie dei locali occupati o condotti (mq.)	Persone equivalenti (n°)
0-95	1
96-10.000	2

GRUPPO B): UTENZE NON DOMESTICHE

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa (Categorie originarie previste dal D.P.R. 158/99)

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella **4b** del D.P.R. 158/1999.
3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità del Comune, i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle **3b** e **4b** previsti dal succitato D.P.R. 158/99) per l'attribuzione, rispettivamente, della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

4. Le attività vengono raggruppate secondo le seguenti categorie omogenee:

Attività
1. Musei, biblioteche, scuole, sedi di associazioni, locali pertinenti a luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

5. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dalla seguente tabella, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla Camera di Commercio evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, in attesa della consegna di un eventuale aggiornamento dell'iscrizione alla Camera di Commercio.
6. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
7. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale o prevalente, così come definita dai criteri di catalogazione e classificazione standard dell'ISTAT.
8. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

ART. 10 - Agevolazioni e riduzioni tariffarie

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la riduzione del **40%** della parte variabile della tariffa per le attività produttive, commerciali e di servizi, produttrici di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. 1) del D. Lgs. 22/1997, per le quali gli utenti dimostrino d'aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti od un pretrattamento od il recupero a parte del gestore del servizio pubblico (o comunque forniscano attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi).
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99 il Comune può riconoscere l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale, a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
3. Le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto e con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

ART. 11 - Riduzione di superfici

Le superfici delle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, non costituenti pertinenza od accessorio di locali tassabili, sono computate al 50%; s'intendono per tali superfici le aree esterne adibite ad uso o permanentemente destinate ad attività suscettibili a produrre rifiuti (ad esempio depositi all'aperto, tettoie, parcheggi all'aperto a pagamento, aree di distribuzione carburanti).

ART. 12 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata, ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 507/1993 nel caso di:

- a) Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad **uso stagionale** per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta : **20%**
- b) Abitazioni tenute a disposizione per **uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo**, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato ad utenti che risiedano od abbiano dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio comunale: **20%**
- c) Locali e superfici poste ad una distanza superiore a mt.1500 dal più vicino contenitore stradale (cassonetto RSU:40%.

- d) Locali e superfici di proprietà del Comune di San Quirino: 50%;
- e) Depositi per ricovero attrezzi non pertinenti ad un immobile principale ed adibiti ad uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione : 20%

Le riduzioni di cui ai precedenti commi saranno concesse, a domanda degli interessati, deliberatamente e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ART. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'art.68 la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente
2. La tariffa è determinata applicando la proporzione tra l'effettivo periodo d'utilizzo e l'anno intero della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti d'uso (od assimilabili per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso d'occupazione d'aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo s'intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa d'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso d'occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitariamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, s'applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto d'occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari per le manifestazioni pubbliche previsti dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

CAPO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI E CONTENZIOSO

ART.14

Denunce d'occupazione o detenzione, di variazione o di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate; in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa, o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa. L'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

ART. 15

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità con quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 e del D.Lgs. 507/1993.
2. La variazione dell'ammontare e della tassa dovuti per il cambio di categoria od alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi d'accertamento.
3. Il contenzioso, sino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 31.12.1992 n° 546, è disciplinato dall'art.63 del D.P.R. 28.01.1988 n° 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n° 638 e successive modificazioni.

ART.16

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce, o acquisiti in sede d'accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993, ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere d'accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori, sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 17
Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o nel questionario, ovvero per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 507/1993, nonché per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, s'applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 258.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si osservano le norme contenute nella legge 24.11.1981 n° 689.

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 18
Disposizioni finali e transitorie

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia, e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa.
2. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli art. 79 ed 80 del D.Lgs. 507/1993, e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplinata.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2007.